

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1957

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABENANTE, MAZZONI, SULOTTO, TOGNONI, VENTUROLI, ROSSINOVICH,  
FIBBI GIULIETTA, JACAZZI, CACCIATORE, ALINI, SACCHI**

*Presentata il 19 dicembre 1964*

Modifiche e integrazioni della legge 23 giugno 1964, n. 433, in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende eliminare alcuni inconvenienti esistenti in tema di Cassa integrazione guadagni e che l'applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, ha reso ancora più evidenti.

Senza voler affrontare la questione di nuove norme, ormai necessarie, per unificare, coordinare e migliorare le varie disposizioni di legge che si sono succedute dal 1945 in poi, la presente proposta di legge ha lo scopo di evitare che i lavoratori siano danneggiati da interpretazioni restrittive delle norme vigenti e nello stesso tempo intende affrontare e risolvere alcuni importanti problemi che non possono più essere rinviati.

Per questo si propone, di fronte alle richieste sempre più numerose, di estendere alle

Commissioni provinciali ogni potere decisionale eliminando gli attuali limiti e demandando invece al Comitato speciale le questioni controverse per assicurare così un'unicità di indirizzo alle decisioni stesse.

Si propone altresì il prolungamento dei termini per la presentazione delle domande, e si offre una soluzione alla controversa questione riguardante il soggetto del diritto all'integrazione, introducendo criteri e norme per sganciare il diritto del singolo lavoratore da ogni riferimento al complesso aziendale.

Infine con l'articolo 4 si intende evitare che i lavoratori nell'ultimo periodo di integrazione salariale possano essere esclusi dal diritto agli assegni familiari con integrazioni che di fatto risulterebbero limitative di norme precedenti alla legge n. 433.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le Commissioni provinciali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 12 agosto 1947, n. 869, sono autorizzate, nel periodo di applicazione

della legge 23 giugno 1964, n. 433, alla concessione della integrazione salariale, sia per gli operai sospesi che per gli operai lavoranti ad orario ridotto, prevista nei modi e nel tempo dell'articolo 3 della legge di cui sopra.

Le concessioni autorizzate dalla Commissione provinciale sono date alla unanimità di voti. Ove sorga contrasto e tale unanimità non si verifichi le domande sono rimesse al giudizio del Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, ed a norma dell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale.

Il presente articolo modifica e sostituisce temporaneamente l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

#### ART. 2.

Per essere ammessa alla integrazione salariale l'impresa dovrà trasmettere entro trenta giorni dalla fine del periodo di paga, a cui si riferisce il periodo di sospensione o riduzione di orario, alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda, nella quale dovranno essere indicati: la causa della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero degli operai che dovranno beneficiare delle integrazioni ed il numero delle ore di effettivo lavoro.

Non sono ammessi rimborsi, da parte della Cassa di integrazioni salariali per le quali non sia stata emessa l'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e di cui al precedente articolo.

Il presente articolo sostituisce, per la durata di applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947.

#### ART. 3.

I benefici e le prestazioni previste dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono diritto soggettivo del singolo operaio.

Pertanto il conteggio dei periodi scalari e delle rispettive misure previste nell'articolo suddetto vanno riferite alla personale posizione di ciascun operaio a prescindere dalla posizione o situazione del complesso aziendale o di altri operai dipendenti dalla stessa impresa.

I periodi in cui il singolo operaio non beneficia della Cassa integrazione, perché la-

vorante ad orario pieno, perché in ferie o assistito da Ente previdenziale o in cui non viene richiesta, per lui, la Cassa integrazione perché lavorante ad orario pari o superiore alle quaranta ore settimanali, sono considerati neutri e, pertanto, ininfluenti ai fini del calcolo per la decorrenza del tempo e della rispettiva misura previsto dal ripetuto articolo 3.

Il calcolo dei tempi scalari e delle rispettive aliquote di integrazione salariale beneficiati dai singoli operai sono demandati alle singole ditte, le quali dovranno curare e documentare la situazione individuale di ciascun operaio attraverso regolari scritturazioni sul libro paga.

Tale articolo è inteso quale interpretazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

#### ART. 4.

Per gli operai ad orario ridotto la misura minima della integrazione salariale rimane quella prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Tale articolo sostituisce il secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433.